

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



Direzione Tecnico Scientifica
30DS

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.00655

DEL 12/6/2025

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO- CIG. B73A60AEC6

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE **Gerardo Dapoto**

DATA **12/06/2025**

IL DIRIGENTE **Donato Ramunno**

DATA **12/06/2025**

Allegati N. 2

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- la Legge della Regione Basilicata n. 01 del 20/01/2020, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: “Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 14/7/2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e il dott. Donato Ramunno;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 dell’A.R.P.A.B., adottato con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 14/04/2025, è stato approvato con L.R. n.30 del 10/06/2025 e pubblicato sul B.U.R. n.31 del 10/06/2025 ;

Richiamate:

- la Deliberazione agenziale n. 107 del 19/02/2016 “*Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti*”;
- la Deliberazione agenziale n. 231 del 10/05/2016 di adozione del Regolamento di contabilità e di gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n. 612 del 07/06/2016;

Visto e richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni coi relativi Allegati hanno acquistato efficacia dall’01/07/2023;

Considerato che il Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 dell’A.R.P.A.B., adottato con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 14/04/2025, è stato

approvato con L.R. n.30 del 10/06/2025 e pubblicato sul B.U.R. n.31 del 10/06/2025 ;

Richiamate:

- la Deliberazione agenziale n. 107 del 19/02/2016 “*Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti*”;
- la Deliberazione agenziale n. 231 del 10/05/2016 di adozione del Regolamento di contabilità e di gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n. 612 del 07/06/2016;

Viste e richiamate:

- la deliberazione n. 363 del 20.12.19 con cui l’Arpab affidava il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativa alla GB Sapri Spa con sede in Roma alla Via Nomentana n. 183;
- La deliberazione n. 81 del 27.06.2023 avente ad oggetto “ Servizio di brokeraggio – Proroga semestrale gratuita”;

Dato atto:

- che ad oggi il servizio di brokeraggio assicurativo in favore della GB Sapri Spa è scaduto;
- che le polizze assicurative contratte da questa Agenzia vanno tutte in scadenza al 30.06.25 ed urge procedere con la massima sollecitudine a porre in essere i procedimenti amministrativi più imminenti ed opportuni al fine di evitare, pericolose interruzioni di coperture assicurative

Acclarato che questo Ente deve continuare infatti, ad affrontare la gestione dei rischi riconducibili allo svolgimento delle diverse attività istituzionali, particolarmente complesse in relazione alle molteplici problematiche tecnico-giuridiche-amministrative che richiedono competenze altamente specializzate, per quanto concerne in particolare: i rinnovi dei contratti in scadenza, la

manutenzione dell'attuale programma assicurativo e la gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi e dei relativi eventi sinistrosi;

Valutato che questa Amministrazione abbia la necessità di garantire:

- contratti assicurativi che assolvano in modo specifico alle necessità dell'Ente, adattandosi alla peculiare natura pubblica dell'assicurato;
- la riduzione del numero complessivo dei contratti da sottoscrivere;
- strutture negoziali modulabili nella dimensione e natura dei parametri assicurati ed adattabili alle variazioni che dovessero intervenire per disposizioni di legge o ulteriori esigenze di protezione
- l'unificazione dei pagamenti dei premi a scadenze prefissate;

Dato atto che per i relativi interventi di ricognizione, di analisi e progettazione, nonché di gestione di un siffatto programma assicurativo non è possibile individuare soluzioni soddisfacenti nell'ambito della struttura interna all'Amministrazione in quanto tali prestazioni richiedono una profonda conoscenza delle problematiche di cui innanzi, una adeguata esperienza nell'individuazione dei rischi specificatamente ed una collaudata capacità di analisi del mercato per riuscire a sondarne le capacità ed i limiti di sottoscrizione dei rischi;

Rilevato che pertanto appare opportuno continuare a giovare della consulenza specialistica di un Broker di Assicurazioni, figura professionale prevista dal D. Lgs. 209/2005 (ex legge n. 792 del 28.11.1984) che regolamenta l'Albo Nazionale, nell'ottica di realizzare - con la relativa assistenza - un organico ed adeguato progetto assicurativo, ottenendo al contempo contrazione e trasparenza dei costi di gestione ed in generale maggiore efficienza ed efficacia nel settore specifico;

Dato atto che la giurisprudenza consolidata nonché l'AGCM ed altre competenti Autorità dello Stato, si sono più volte pronunciate confermando la piena legittimità per la P.A. di avvalersi di un broker di assicurazioni (tra tutti:

Cassazione, sez. III, sentenza numero 2416 del 9 dicembre 2014, depositata il 7 febbraio 2005; Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, sentenza n. 319/2011; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22.05.2014; Parere dell'avvocatura della Regione Campania del 13/12/2004, prot. n. 985260;

Dato atto che il Broker, pur fornendo costante assistenza e consulenza all'Ente non potrà mai sostituirsi ad esso in alcun momento decisionale, restando pertanto nell'esclusiva competenza dell'Ente:

- l'adozione degli atti e del capitolato d'onere in base al quale articolare, nelle forme di legge, le gare con le Compagnie di Assicurazione;
- la decisione finale sui valori da assicurare;
- la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte e dei suggerimenti del Broker;
- la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro impegno, compresa la definizione degli indennizzi;

Dato atto che i servizi professionali del Broker sono prestati senza alcun costo per la Amministrazione ed il relativo onere rimane a carico esclusivo delle sole Imprese Assicuratrici, che risulteranno titolari dei vari rapporti contrattuali, secondo la prassi di mercato, ampiamente confermata dalla giurisprudenza ed in particolare:

- Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 319/2011: cfr. « [...] *il compenso provvigionale riconosciuto al broker costituisce una componente essenziale, ineliminabile, dell'offerta assicurativa, ed in quanto tale inevitabilmente compenetrata nel premio finale da corrispondere, tanto che in assenza del broker tali compensi sarebbero stati comunque corrisposti dalla società assicuratrice (e quindi egualmente calcolati sul premio finale) alla agenzia territoriale, ed in definitiva comunque 'caricati' in capo al contraente come voce del premio finale lordo...* Corte dei Conti Lombardia, Sez. Giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 179/2008: cfr. « [...]...- Corte dei Conti, Sez. Giurisd.le d'Appello

per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014: « [...] il Collegio Giudicante rileva che (come esattamente evidenziato dalla Sezione di primo grado) è ben noto che, in conformità a consolidatissimi usi di mercato (da lungo tempo costantemente applicati sia in ambito nazionale che internazionale), le ditte assicuratrici provvedono, in maniera sistematica, a calcolare preventivamente sui premi da proporre ai soggetti che intendano stipulare polizze assicurative anche la cosiddetta “commissione per l’intermediazione”, ossia una quota di premio che dovrà servire a remunerare (principalmente) il proprio “agente di zona” (incaricato di contattare i clienti e/o di gestire i rapporti con essi instaurati) nonché (eventualmente) il broker, della cui opera il cliente ritenga opportuno avvalersi. Conseguentemente, il soggetto assicurato viene invariabilmente a pagare il medesimo ammontare di premio (comprensivo della percentuale corrispondente alla “commissione per l’intermediazione”), a prescindere dalla circostanza che si sia avvalso o meno dell’ausilio di un broker (nel caso in cui non lo abbia fatto, la “commissione per l’intermediazione” resta ad esclusivo vantaggio dell’agente di zona della ditta assicuratrice) [...] ».

Dato atto quindi che l’Amministrazione pur beneficiando della collaborazione e dell’assistenza del Broker, non deve sopportare alcuna spesa per tali prestazioni, in quanto il compenso di spettanza di quest’ultimo, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla consolidata giurisprudenza, non si aggiunge al costo delle polizze ma viene ripagato con una quota percentuale dell’unitaria provvigione che le Compagnie Assicuratrici predeterminano e riconoscono – in ogni caso - alle proprie reti di vendita (agenzie);

Considerato che le società:

- Consulbrokers SpA, con sedi a Milano, Napoli e Potenza, regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al n. B000778092 e la Gbsapri Spa con sedi a Roma, Milano, Napoli e Potenza regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. n. 209/2005) al n. B000054892, hanno manifestato la volontà di prestare, in forma congiunta, i servizi di consulenza

e brokeraggio assicurativo, a titolo gratuito a favore di questa Amministrazione per quanto concerne l'intero settore assicurativo, delegando quest'ultima a porre in essere gli atti giuridicamente rilevanti ai fini del presente affidamento;

Dato atto:

- che le indicate società possono vantare una notevole esperienza nel campo della assistenza alla P.A., nonché sono dotate di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Ente;
- che l'incarico in questione è connotato da attività professionale ed intellettuale che determina l'instaurarsi di un rapporto di prestazione d'opera professionale nel quale l'elemento fiduciario è del tutto prevalente,
- che l'incarico in questione è connotato altresì dalla mancanza di onerosità per l'Ente come già ricordato precedentemente;
- che fermo restando quanto in premessa, e pur volendo - in subordine - considerare oneroso per l'Ente il servizio in questione, si quantifica in € 5.000,00 il relativo "valore convenzionale presunto" annuo ed in € 15.000,00 il relativo "valore convenzionale" per un periodo di anni tre;
- che, pertanto, l'affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 50, comma 1, lett. b), del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 36/2003, quindi inferiore alla soglia di € 140.000,00, ancorché tale importo non è a carico del bilancio dell'Ente, come innanzi specificato;
- che in questo caso, non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico (MEPA) - ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato con legge n. 94/2012 - in quanto si è verificato che al momento non ci sono offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

Ritenuto opportuno sulla base delle considerazioni su espresse, avvalersi della collaborazione e della consulenza delle società Consulbrokers Spa e Gbsapri Spa nella gestione delle problematiche assicurative della Amministrazione, onde consentire alla prima di supportare anche e soprattutto nelle fasi iniziali dell'affidamento di che trattasi, la seconda per la gestione di tutti i rapporti giuridici in essere con le compagnie assicurative;

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: B73A60AEC6

Visto e richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni coi relativi Allegati hanno acquistato efficacia dall'01/07/2023;

Dato atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura/del servizio è inferiore ad € 140.000,00;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare il servizio di che trattasi alla mandataria Consulbrokers Spa;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto di individuare Responsabile del Progetto (RUP), il dott. Palma che si avvarrà del supporto giuridico ed operativo del dott. Dresda;

Richiamato l'art. 52 del nuovo Codice dei contratti, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Precisato:

- che in conformità a quanto disposto dall' art. 53 comma 1 D.lgs. 36/23 con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- Che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 , si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in caso di mancato possesso dei requisiti dichiarati questa Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto con le conseguenze di cui all'art. 52 comma 2 del prefato Codice;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del Dlgs n. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto di affidare alla società Consulbrokers Spa il servizio di cui sopra in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato altresì che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/23;

Appurato che sotto il profilo del rischio interferenziale nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente a norma dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto della regolarità contributiva della società in parola come da DURC allegato e dell'assenza di annotazioni riservate rilevanti Anac;

Di dare atto che l'affidamento di che trattasi non importo un onere economico a carico dell'Agenzia;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto il tutto legittimo e conforme all'interesse pubblico

- 1) di autorizzare il punto ordinante ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, in esclusiva ed in forma congiunta, l'incarico triennale di consulenza del proprio settore assicurativo – inteso come contratto di opera intellettuale - alle società Consulbrokers Spa e Gbsapri Spa, domiciliate presso la Consulbrokers Spa, quale mandataria di fatto, con sede in Potenza, alla Via Marconi n. 90, pec consulbrokers@pec-mail.it, in qualità di Broker iscritti al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, come specificato in premessa;
- 2) di nominare quale Responsabile del Progetto (RUP) il dott. Palma che si avvarrà del supporto giuridico ed operativo del dott. Dresda e demandare per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione tra i quali l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il seguente cig: B73A60AEC6
- 4) di dare atto della regolarità contributiva della società in parola e dell'assenza di annotazione riservate;
- 5) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge;
- 6) di comunicare l'esito del presente atto alla affidataria al seguente indirizzo elettronico: consulbrokers@pec-mail.it
- 7) di notificare il presente atto anche all'altra società GBSapri Spa gbsapri@legalmail.it;
- 8) di notificare il presente atto al Dott. Dresda;

- 9) di dare atto che, per la liquidazione di quanto dovuto all'affidataria, si procederà con successivo atto da parte del RUP a seguito dell'emissione dei relativi documenti contabili e tecnici ed a seguito dell'avvenuta e corretta esecuzione della fornitura di cui sopra;
- 10) Di stabilire la durata massima del predetto incarico in anni tre, dalla data di accettazione da parte delle suddette società del disciplinare allegato, con possibilità di rinnovo e/ proroga su richiesta dell'Ente ed in ogni caso ferma la prosecuzione del servizio sino all'individuazione di un nuovo Broker;
- 11) di dare atto che all'esito dell'affidamento di che trattasi, si procederà alla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico tra le parti;
- 12) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo, urgente ed immediatamente eseguibile;

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Achille Palma

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO
SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO- CIG. B73A60AEC6

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE _____ **Donato Ramunno** 12/06/2025

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____

Elenco Firme del provvedimento n. 2025/D.00655 del 12/06/2025

Numero Certificato: 0CDE0053FFD4D1E5

Rilasciato a: dnQualifier=LOPA2024041996021714, CN=PALMA ACHILLE,
SERIALNUMBER=TINIT-PLMCLL59P29H687O, G=ACHILLE, SN=PALMA, C=IT

Valido da: 19/04/2024 13:25:00

fino a: 19/04/2027

documento firmato il : 11/06/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 12/06/2025

Numero Certificato: 1709C3812EA342D3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-68038972134783, CN=Gerardo Dapoto,
SERIALNUMBER=TINIT-DPTGRD59C13G942U, G=Gerardo, SN=Dapoto, C=IT

Valido da: 24/03/2020 09:36:55

fino a: 24/03/2026 09:36:55

documento firmato il : 12/06/2025

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 12/06/2025

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da **Dresda Claudio**
per conto di **AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BASILICATA**
Codici fiscali oggetto della ricerca **14003610962**
Data ricerca **11/6/2025**

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45529828	Data richiesta	17/04/2025	Scadenza validità	15/08/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSULBROKERS S.P.A.
Codice fiscale	14003610962
Sede legale	CORSO DI PORTA NUOVA 16 MILANO MI 20121

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.